XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04160 Casu: Iniziative volte a salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità dei lavoratori in somministrazione presso il Ministero dell'interno impiegati nella trattazione delle istanze di competenza degli sportelli unici per l'immigrazione di prefetture e questure 61

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 64

5-04161 Casu: Sulla illegittima e discriminatoria limitazione ai soli cittadini italiani della partecipazione al concorso per complessive 1.248 unità di personale non dirigenziale da inquadrare come funzionari nei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno 62

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 66

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione. COM(2025) 140 final *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 62

ALLEGATO 3 (Documento finale approvato) 67

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 luglio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 13.35.

5-04160 Casu: Iniziative volte a salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità dei lavoratori in somministrazione presso il Ministero dell'interno impiegati nella trattazione delle istanze di competenza degli sportelli unici per l'immigrazione di prefetture e questure.

La Sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, rileva come, dagli elementi forniti nella risposta dalla Sottosegretaria, emerga chiaramente l'urgenza di assicurare agli uffici immigrazione delle questure e agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture le risorse necessarie per sostenere la continuità dell'importante lavoro che esse svolgono quotidianamente.

Ritiene che sulla vicenda oggetto dell'interrogazione in titolo sia possibile e doveroso fare di più per valorizzare le professionalità già in servizio, le quali – nelle more dell'assunzione di nuove unità tramite concorso pubblico – potrebbero continuare ad offrire un importante contributo per le relative amministrazioni.

Ricorda, a tal proposito, che anche il TAR del Lazio ha sottolineato l'importanza della continuità del servizio e il ruolo es-

senziale svolto dal personale in somministrazione. Aggiunge, inoltre, che, anche dal punto di vista politico, il suo gruppo, per il tramite del suo rappresentante presso la XI Commissione, onorevole Scotto, ha inteso sempre tenere alta l'attenzione sul tema, proponendo in diverse occasioni interrogazioni a risposta immediata e, in sede di conversione del recente decreto-legge sicurezza, proposte emendative.

Auspica, quindi, che non si alimenti una contrapposizione tra diverse categorie di lavoratori coinvolti, tutte dotate di competenze idonee a sostenere il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in questione.

Sottolinea l'opportunità di intervenire con una semplificazione del quadro normativo che consenta l'introduzione di correttivi, segnalando che un'occasione utile potrebbe essere data da un prossimo decreto-legge in materia di pubblica amministrazione – che, data la frequenza di decreti-legge sul tema, si dice certo che il Governo approverà presto – salvaguardando le procedure e valorizzando le professionalità presenti da destinare presso uffici in evidente carenza di organico.

Conclude affermando che, pur nella fisiologica differenza di vedute sul tema dell'immigrazione, si auspica che su questo specifico ambito si possa registrare una convergenza tra maggioranza ed opposizione.

5-04161 Casu: Sulla illegittima e discriminatoria limitazione ai soli cittadini italiani della partecipazione al concorso per complessive 1.248 unità di personale non dirigenziale da inquadrare come funzionari nei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

La Sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Andrea CASU (PD-IDP), nel replicare, ricordando che si tratta di un'interrogazione oramai risalente a diverso tempo addietro, fa presente che la risposta fornita dal Governo si riferisce solo parzialmente all'oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame.

Osserva criticamente, in particolare, che la risposta non chiarisce quali adempimenti il Governo intenda adottare concretamente per evitare il ripetersi di analoghi casi, che giudica essere gravemente discriminatori di diritti fondamentali, in futuro.

Conclude dichiarando che valuterà con attenzione gli elementi emersi nella risposta alla sua interrogazione, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione qualora fosse necessario o dovessero emergere nuovi sviluppi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 23 luglio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione.
COM(2025) 140 final.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, avviato nella seduta del 3 giugno 2025.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, dell'atto dell'Unione europea in titolo.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui le Commissioni

esprimono il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tali atti.

Avverte quindi che la relatrice, onorevole Tenerini, ha presentato una proposta di documento finale. Invita, quindi, la relatrice ad illustrare la proposta di documento finale.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, illustra una proposta di documento finale favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame *(vedi allegato 3)*.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), ringraziando l'onorevole Tenerini per la proposta di documento finale appena formulata, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Ricorda che sulla proposta di regolamento in esame è stato svolto un ciclo di audizioni del quale richiama, in particolare, i contributi dei rappresentanti dei sindacati e del CNEL. Nel merito, evidenzia l'utilità dell'estensione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) anche ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione.

Ritiene necessario – come segnalato nella proposta di documento finale in esame – precisare la portata della locuzione « lavoratori la cui espulsione sia imminente » contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2, reputando, inoltre, opportuno estendere l'area dei potenziali beneficiari anche ai dipendenti delle piccole e medie imprese.

Fa presente, tuttavia, come sia comunque necessario sviluppare sul tema una riflessione di più ampio respiro sull'opportunità di introdurre ammortizzatori sociali di natura universale, capaci di accompagnare i processi di ristrutturazione in atto e futuri. Tra questi, evidenzia in particolare quelli che potranno sorgere per via delle trasformazioni del mondo del lavoro connesse all'impatto dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Auspica, infine, che si adotti una strategia europea sempre meno burocratica e sempre più efficace.

Francesco MARI (AVS) interviene annunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dalla relatrice.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto e la collega Tenerini per la proposta di documento finale, ricorda il ciclo di audizioni tenutosi nelle settimane precedenti, che giudica essere stato utile per approfondire l'oggetto della proposta di regolamento in esame.

Ribadisce l'importanza del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), pur rilevando come, nonostante l'Italia vi contribuisca annualmente, le richieste di accesso a tale Fondo siano ancora piuttosto esigue.

Esprime apprezzamento per il richiamo, contenuto nella proposta di documento finale, alla necessità di valutare, tra le misure attivabili a beneficio dei lavoratori il cui licenziamento sia imminente, misure personalizzate di formazione e riqualificazione. Difatti, l'impiego del FEG in tal senso, potrebbe contribuire a sostenere costi che oggi sono interamente a carico delle imprese, nonché ad agevolare il ricollocamento dei dipendenti il cui licenziamento sia imminente in nuove posizioni lavorative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di documento finale formulata dalla relatrice.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-04160 Casu: Iniziative volte a salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità dei lavoratori in somministrazione presso il Ministero dell'interno impiegati nella trattazione delle istanze di competenza degli sportelli unici per l'immigrazione di prefetture e questure.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

premetto che il Ministero dell'interno segue con attenzione la questione segnalata dall'On. interrogante in merito alle iniziative finalizzate a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori interinali impiegati presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione di Prefetture e Questure.

Riassumo in breve i passaggi salienti della questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Nel 2023 il Ministero dell'interno ha stipulato un Accordo Quadro con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle società « Adecco Italia S.p.A. » e « Randstad Italia S.p.A. » (RTI) articolato in due diversi lotti.

Il lotto n. 1 riferito a 550 lavoratori interinali da impiegare presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, ed il lotto n. 2, di 570 unità da destinare agli Sportelli Unici dell'immigrazione delle Prefetture.

A fronte della persistente necessità di continuare ad avvalersi del personale interinale impiegato presso le Prefetture, si è proceduto con l'RTI a una proroga tecnica del servizio fino al 22 febbraio 2026, calibrata per definire un'ulteriore procedura di gara finalizzata alla conclusione di un secondo Accordo Quadro per l'assunzione a tempo determinato di 450 unità, per la durata di 14 mesi.

Per la stessa necessità, rappresentata dagli Uffici Immigrazione delle Questure, nel mese di aprile dell'anno in corso è stato sottoscritto, in vigenza del rapporto negoziale tra le Parti, un nuovo contratto per l'impiego degli interinali fino al 16 gennaio 2026, prorogando il servizio di 9 mesi.

Tuttavia, il RTI ha inizialmente rinnovato il contratto ai 550 lavoratori interinali solo per due mesi, fino al 16 giugno scorso. Successivamente è stata sottoscritta un'ulteriore proroga contrattuale fino al 30 giugno scorso, che è stata ulteriormente prorogata fino al 31 agosto prossimo.

Il Ministero dell'interno si è avvalso dello strumento della proroga tecnica al contratto stipulato con le due Agenzie del lavoro, prevista negli atti di gara e ritenuta legittima dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha confermato la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dall'Amministrazione.

A fronte di tale avvalimento, le due Agenzie, contestando la legittimità della proroga stessa e affermandone la non sostenibilità economica, hanno presentato ricorso al T.A.R. Lazio che, con sentenza pubblicata il 7 luglio scorso, lo ha rigettato in riferimento al prosieguo del rapporto di lavoro dei 550 lavoratori interinali del lotto n. 1 presso gli Uffici Immigrazione delle Questure. Per quando riguarda, invece, la proroga del contratto per l'impiego di circa 570 lavoratori interinali del lotto n. 2 presso gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture, ad oggi, non è stato ancora definito il ricorso.

In merito agli sviluppi più recenti della vicenda, informo che il 3 giugno scorso si è tenuta una riunione alla presenza dei di rappresentanti Dipartimenti competenti di questa Amministrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, nonché delle due Agenzie del lavoro e delle Organizzazioni Sindacali finalizzata all'espletamento di un tentativo di conciliazione che, tuttavia, non ha avuto esito positivo.

Sul piano normativo, va evidenziato che per il personale in questione non è possi-

bile procedere a forme di « stabilizzazione » diretta.

Va anche sottolineato che, in relazione alla carenza di personale impiegato nel settore per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di immigrazione, il decreto-legge 11 ottobre 2024 n. 145 ha previsto un incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno pari a 200 unità appartenenti all'Area assistenti, mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali in corso di validità. Le relative procedure sono in via di conclusione.

Merita anche di essere ricordato che, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai lavoratori/lavoratrici interinali, il più recente decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, ha previsto, quale titolo preferenziale ai fini concorsuali, *« l'aver prestato nell'ultimo quinquennio presso le Prefetture e le Questure, per almeno un anno entro il 30 aprile 2025, attività lavorativa con contratto a termine, anche per tramite di agenzie di lavoro interinale, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero dell'interno »*.

Infine, sottolineo che quello appena accennato costituisce solo un primo passo all'interno di una linea di azione di più ampia portata, volto a rafforzare la dotazione organica dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, così da garantire la funzionalità degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e degli Uffici immigrazione delle Questure.

ALLEGATO 2

5-04161 Casu: Sulla illegittima e discriminatoria limitazione ai soli cittadini italiani della partecipazione al concorso per complessive 1.248 unità di personale non dirigenziale da inquadrare come funzionari nei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

rammento preliminarmente che la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in data 27 maggio 2024, ha bandito un concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami riservato ai soli cittadini italiani, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.248 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare, in diversi profili dell'Area dei funzionari, nei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Come evidenziato dall'On. Interrogante, a seguito del ricorso presentato da diversi interessati al Tribunale di Milano e della conseguente sentenza della Sezione lavoro n. 753 del 15 febbraio 2025, la Commissione RIPAM, con delibera del 16 giugno scorso, ha sospeso la predetta procedura concorsuale in ragione della lettura data dal summenzionato Organo giurisdizionale circa l'ambito di applicazione della cosiddetta « riserva di cittadinanza » nell'ammissione a taluni posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche.

Al riguardo, rappresento che, avverso la citata sentenza, è stato proposto gravame presso la Corte d'appello di Milano e, nel contempo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente al Ministero dell'interno, ha presentato alla medesima Corte istanza per la sospensione dell'esecutività della citata sentenza. Con successiva sentenza 481 del 29 maggio scorso il Giudice d'appello – pronunciandosi direttamente nel merito – ha respinto il ricorso anzidetto.

Conseguentemente, la Commissione RIPAM – sulla base del solo dispositivo della pronuncia della Corte d'appello di Milano – ha deliberato la modifica parziale del bando di concorso di cui trattasi operando la riapertura dei termini, dal 25 giugno al 10 luglio 2025, per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati appartenenti alle categorie originariamente estromesse (e cioè di soggetti non in possesso della cittadinanza italiana di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

La stessa Commissione RIPAM, nel procedere in questa direzione e al fine di comprimere al massimo i tempi del procedimento di assunzione, ha fatto salvo ogni atto della procedura selettiva sin qui posto in essere – ivi comprese le prove già espletate – di consentire l'approvazione della graduatoria definitiva.

Da interlocuzioni intercorse con il Dipartimento della Funzione Pubblica, i candidati ammessi alle prove scritte suppletive sono 109.

Da ultimo, informo che sono stati definiti i diari delle prove scritte del concorso, programmati per il 29 luglio 2025.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione. COM(2025) 140 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM (2025)140);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale in quanto consentirebbe di realizzare la precoce mobilitazione degli aiuti nei confronti di lavoratori attualmente non inclusi nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

il regolamento (UE) 2021/691 sul FEG, che attualmente disciplina la materia, include tra i beneficiari delle misure previste soltanto i lavoratori che hanno già perso il lavoro;

nel suo assetto attuale il FEG è quindi una misura a carattere essenzialmente emergenziale, che permette soltanto di assistere i lavoratori che hanno già perso il lavoro;

durante gli eventi di ristrutturazione, tuttavia, le imprese spesso non dispongono di risorse sufficienti a sostenere i lavoratori collocati in esubero;

tenuto conto che:

è condivisibile l'obiettivo generale della proposta di consentire anche ai lavoratori la cui data di licenziamento sia già stata fissata in seguito ad eventi significativi di ristrutturazione aziendale di beneficiare delle misure di assistenza previste dal FEG;

è parimenti apprezzabile la finalità della proposta di rendere il FEG uno strumento a carattere preventivo e non esclusivamente emergenziale;

è pertanto da valutarsi positivamente la scelta di ampliare la platea dei beneficiari delle misure previste dal FEG, anche al fine di attenuare gli effetti negativi delle tensioni economiche incidenti sulla composizione e la tenuta della forza lavoro ed operare per il rafforzamento della competitività sistemica dell'Unione europea;

considerato che:

resta indispensabile fornire chiarimenti e apportare modifiche in merito all'ambito di applicazione e al quadro definitorio della proposta di regolamento, delimitando con esattezza il concetto di « imminenza » di licenziamento, in quanto l'espressione appare generica e priva di effettivo valore giuridico; non risulta infatti puntualmente delimitata la nozione di « lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente », di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691, come risultante dalla novella di cui alla proposta di regolamento in esame;

tra le misure di formazione e riqualificazione contemplate nel pacchetto di servizi personalizzati non sono contemplati percorsi di *outplacement* collettivo;

i dipendenti delle PMI sono attualmente esclusi dal novero dei possibili beneficiari di programmi di formazione e riqualificazione finanziabili mediante il FEG, nonostante le PMI abbiano tendenzialmente minori possibilità di accedere a tali misure durante i processi di ristrutturazione;

il carattere temporaneo del finanziamento a carico del FEG, in quanto legato al ciclo di programmazione 2021-2027, e la frammentazione nella gestione dei fondi e nella programmazione degli interventi impediscono, da un canto, un'azione sistematica e a lungo termine e, dall'altro, un coordinamento chiaro tra istituzioni competenti;

la modifica proposta include tra le misure di politica attiva finanziabili soltanto le attività di formazione e riqualificazione, già contemplate nel percorso n. 5, dedicato alla ricollocazione collettiva, del programma « Garanzia dell'occupabilità dei lavoratori » (GOL);

la proposta mira a garantire l'operatività del FEG tanto in funzione preventiva quanto in termini di rapidità d'azione;

il considerando n. 10 della proposta prevede che « le imprese che chiedono il sostegno al FEG dovrebbero fornire il cofinanziamento nazionale »;

preso atto delle precisazioni fornite, per il tramite della Direzione generale per le politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Commissione europea nel corso dei lavori del Gruppo di lavoro « Questioni sociali – Revisione del regolamento F.E.G. » del Consiglio dell'Unione europea, secondo cui – ai fini dell'ammissibilità al FEG – possono essere considerate come cofinanziamento unicamente le spese sostenute volontariamente dalle imprese per il sostegno e la riqualificazione dei lavoratori, con l'esclusione dei contributi imposti da obblighi di legge o da contratti collettivi;

evidenziato come tale interpretazione finisca per penalizzare proprio quelle imprese in maggiore difficoltà, che già si fanno carico – in forza della normativa nazionale – di oneri significativi a tutela dei lavoratori;

evidenziato altresì come una simile lettura restrittiva, oltre a risultare estranea alla logica del partenariato sociale su cui si fonda il modello europeo, rischia di vanificare le finalità stesse del Fondo, scoraggiando l'accesso a uno strumento che dovrebbe invece rappresentare un'opportunità concreta di accompagnamento nei processi di ristrutturazione e riconversione;

preso atto altresì della valutazione di conformità della proposta di regolamento al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE, approvata dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 28 maggio 2025;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nella prospettiva di valorizzare la dimensione preventiva del FEG, andrebbe presa in considerazione una revisione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691, come risultante dalla novella di cui alla proposta di regolamento in esame, volta a precisare la portata della locuzione « lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente », distinguendola in modo netto dalla condizione di coloro per i quali sia già stata formalmente avviata una procedura di licenziamento collettivo;

b) andrebbe altresì prevista l'inclusione, tra le misure finanziabili dal FEG, delle azioni di ricollocamento collettivo (*outplacement*), così da incentivare l'interesse e il coinvolgimento delle imprese nell'utilizzo dello strumento;

c) in un'ottica di maggiore inclusività, si propone la riduzione della soglia occupazionale minima per l'accesso al Fondo, al fine di estendere l'area dei potenziali beneficiari anche ai dipendenti delle piccole e medie imprese;

d) si valuti l'esigenza di rafforzare il ruolo del FEG all'interno di una strategia europea integrata di tutela dei lavoratori esposti agli effetti delle transizioni verde e digitale, promuovendone l'utilizzo sinergico con gli altri strumenti della politica di coesione, in particolare con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), le cui finalità complementari e la cui capacità finanziaria consentono un sostegno strutturale e duraturo allo sviluppo delle competenze e al reinserimento occupazionale;

e) andrebbe valutata con favore l'integrazione, tra le misure attivabili a beneficio dei lavoratori il cui licenziamento sia imminente, anche di strumenti speciali di durata limitata, quali indennità di mobilità o per la ricerca di un lavoro, incentivi all'assunzione per i datori di lavoro, o prestazioni a sostegno dei carichi familiari, da affiancare alle misure personalizzate di formazione e riqualificazione;

f) appare opportuna una semplificazione delle procedure di accesso al Fondo, sia per quanto riguarda la presentazione delle domande sia in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti ai soggetti proponenti;

g) si preveda la possibilità che, in contesti di ristrutturazione aziendale, la quota di cofinanziamento nazionale sia garantita integralmente dallo Stato membro, anche attraverso l'attivazione di strumenti di protezione sociale già esistenti a livello nazionale – come, nel caso italiano, la Cassa Integrazione Guadagni – in un'ottica di effettiva complementarità tra politiche europee e sistemi di *welfare* nazionale.